

Pubblicato il 11/03/2021

N.01530\_2021 REG.PROV.CAU.  
N. 11201/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11201 del 2020, proposto da

Sandra Albano, Fabio Bellassai, Savino Bevilacqua, Giovanna Bianucci, Riccardo Carlos Borghesi, Ivan Buonsante, Maria Canneri, Anita Collavoli, Chiara Clara Crudeli, Erica D'Alfonso, Sara Destro, Mary Di Stefano, Maria Rosa Dipalo, Lucia Esposito, Francesca Faillaci, Maria Carmen Fanelli, Daniela Ferraro, Lorena Gaetano, Silvia Ghezzi, Fabio Imbergamo, Maria La Gamba, Erika Lembo, Federica Lorenzi, Daniel Maistrelli, Lorena Maiura, Riccardo Minissale, Carmine Emanuele Monaco, Melissa Picciolo, Maicol Pucci, Maria Giulia Saimandi, Antonio Satta, Pietro Soddu, Patrizioe Zanirato, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Marilena Bozza, Gaetana Gambino non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

1. Degli avvisi di convocazione per lo svolgimento delle prove scritte della procedura di cui al D.D. n. 510/20 pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali di tutta Italia, con i quali venivano comunicate le sedi di svolgimento della prova concorsuale e il relativo abbinamento dei candidati, nelle parti lesive per i ricorrenti;
2. Del “Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29.09.2020 e dell'allegato calendario nella parte in cui, programmando le prove scritte della procedura straordinaria a decorrere dal 22.10.2020 sino al 16.11.2020, non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive nei confronti di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena per contagio o contatto diretto con soggetto positivo al Covid-19, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus (Cfr. doc.ti 1-2);
3. Del Decreto Dipartimentale n. 783 del 10.07.2020 recante “Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”, nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive (Cfr. doc. 3);
4. Del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23.04.2020 nella parte in cui, all'art. 5 relativo al “Calendario delle prove” ha stabilito che “La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura”, non prevedendo lo svolgimento di prove suppletive (Cfr. doc. 4);
5. Del verbale del Comitato Tecnico Scientifico COVID-19 (istituito con decreto del Dipartimento della Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020), di data e

protocollo sconosciuti, con il quale è stato espresso il parere tecnico favorevole all'espletamento della prova concorsuale in questione a decorrere dal 22 ottobre 2020 e sino al 16 novembre 2020;

6. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura de qua.

Nonché per l'accertamento, mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:

Del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi allo svolgimento della prova scritta computerizzata della procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020, che dovrà essere calendarizzata in una apposita sessione suppletiva in loro favore, in quanto impossibilitati a partecipare alla sessione ordinaria poiché collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica da Covid-19.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i ricorrenti, posti in isolamento fiduciario in seguito all'esito positivo del tampone rapido oppure posti in quarantena a causa di contatto con soggetti positivi al Covid, non hanno potuto partecipare alla prova concorsuale scritta in quanto oggettivamente impossibilitati.

Ritenuto, pertanto, come già disposto in analoghi casi (ordinanza sez. III bis n. 7199/2020 confermata da CDS ord. n. 7145/2020) che debba essere predisposta una

sessione suppletiva quando ci saranno le condizioni di sicurezza sanitaria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e dispone l'effettuazione di prove suppletive nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 dicembre 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.